



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

DETERMINA SINDACALE N. 150 DEL 20/12/2023

Oggetto	CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. N.7/1992 E S.M.I. ALLA DOTT.SSA GIUSEPPINA BEATRICE DE GAETANO
---------	--

IL SINDACO

RICHIAMATO il verbale dell'Adunanza dei Presidenti di sezione del 07/10/2020 con il quale è stata attestata la proclamazione del sottoscritto alla carica di Sindaco del Comune di Milazzo, in seguito alle consultazioni elettorali del 4/5 ottobre 2020;

CHE la L.R. n. 7/1992, ha completamente ridisegnato il ruolo del Sindaco ponendolo in una posizione di diretta responsabilità politica verso i cittadini, in quanto organo eletto direttamente dai cittadini sulla base del programma politico-amministrativo che egli si è impegnato a realizzare;

CHE ai sensi dell'art. 14, comma 1° della Legge Regionale n. 7/92 come sostituito dall'art. 9 della L.R. 5/2021 - il Sindaco per l'espletamento di attività connesse con le deleghe di sua competenza può conferire - per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini incarichi, a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti esterni all'amministrazione comunale muniti di specifica e documentata esperienza";

CHE la normativa regionale consente al Sindaco di nominare Esperti di sua fiducia in virtù della diretta responsabilità politica dello stesso verso i cittadini, in evidente stretta connessione con la previsione dell'elezione diretta del Sindaco che ha implicato l'attribuzione di maggiori e complesse funzioni in capo allo stesso e, quindi, dell'onere di esercizio di funzioni generali d'indirizzo, d'impulso, di proposta, di direzione, di coordinamento e di controllo sia degli Organi collegiali che degli uffici burocratici e competenze c.d. residuali ai sensi dell'art. 13 della l.r. n. 7 del 1992, al fine del miglior perseguimento delle finalità indicate nel programma elettorale e, più in generale, della tutela degli interessi pubblici dell'ente-comunità;

CHE dunque il presupposto specifico, indefettibile, per la legittimità del conferimento di tali incarichi fiduciari a tempo determinato a esperti estranei all'amministrazione è costituito dalla loro finalizzazione esclusiva ad attività connesse con l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che il Sindaco esercita nelle competenze a lui riconducibili;

ATTESO CHE rientra tra le funzioni amministrative proprie del Sindaco la gestione economicamente razionale delle liti, il controllo e la direzione politica degli Uffici che gestiscono il contenzioso, l'adozione di decisioni tecnicamente e processualmente più consone per la migliore tutela degli interessi del Comune, le decisioni relative alla costituzione in giudizio per conto ed in rappresentanza dell'ente e di promuovere e decidere la conciliazione o transazione delle liti;

DATO ATTO CHE la diminuzione del contenzioso rappresenta un obiettivo determinante per il mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'Ente, costituente uno dei punti programmatici del sottoscritto Sindaco;

CONSIDERATO CHE:

- vi è l'esigenza di svolgere un'attività deflattiva del contenzioso, verificando quali sono i procedimenti amministrativi che maggiormente vi danno luogo e studiare la possibilità di adottare correttivi attivando pratiche, metodi e procedure per la puntuale trattazione anche delle relazioni da fornire ai legali esterni incaricati della difesa dell'ente;

- è necessaria altresì una particolare attenzione del servizio contenzioso per la migliore organizzazione delle relative pratiche, dal punto di vista della tecnica legale;

- per gestire adeguatamente i servizi connessi al contenzioso dell'ente, è necessario che il Sindaco si avvalga di un supporto per affrontare le varie problematiche che si sviluppano in contenziosi al fine di poter impartire gli indirizzi più opportuni nell'interesse dell'ente e dare impulso all'attività pre-contenziosa da implementare per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale;

CHE lo scrivente Sindaco intende avvalersi di una figura legale che possa stabilmente dare un apporto nelle valutazioni di tipo giuridico delle diverse situazioni su cui andrà a svilupparsi l'azione dell'ente oltre che a consentire di inquadrare il contesto generale di riferimento in ordine alle problematiche di natura legale;

PRESO ATTO CHE:

- il numero di incarichi di cui al comma 1° del richiamato art. 14 della L.R. 7/92 giusto comma 2° lettera b) dello stesso articolo - nei Comuni di dimensione demografica da 30.000 a 250.000 abitanti non può essere superiore a tre;

-ad oggi, questa Amministrazione Comunale non ha nominato esperti a titolo oneroso e quindi, si può procedere al conferimento di un incarico di Esperto ai sensi della predetta Legge Regionale 7/92 e ss.mm.ii.;

CHE alla luce delle numerose pronunce della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il conferimento dell'incarico di esperto riconducibile a competenze esclusive del Sindaco, devono coesistere e, soprattutto, devono essere oggettivamente sussistenti, i seguenti requisiti:

a) finalizzazione dell'incarico esclusivamente ad attività connesse con l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che il Sindaco esercita nelle competenze a lui riconducibili;

b) rispondenza dell'incarico esternalizzato agli obiettivi dell'ente;

c) assenza di una apposita struttura organizzativa della P.A. ovvero carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso il disimpegno degli obiettivi oggetto di incarico da accertare per mezzo di una reale ricognizione;

d) complessità dei problemi da risolvere che richiedono conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale di ruolo; e) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico esternalizzato e indicazione della durata dell'incarico;

g) svolgimento da parte dell'esperto di un'attività non continuativa;

CHE la stessa Corte dei Conti – al riguardo di quanto sopra – anche in successive decisioni, ha precisato che gli “esperti” ex art. 14 L.R. 7/92 rappresentano in sostanza, consulenti nominati dal Sindaco al fine di coadiuvare lo stesso nell'attività di programmazione e di indirizzo dell'attività amministrativa, tipica

dell'Organo di direzione politica, e come tale estranea allo svolgimento di funzioni di natura gestionale, affidate ai dirigenti ed al personale amministrativo;

RICHIAMATO pertanto, l'orientamento della Corte dei Conti (Sezione Giurisdizionale per la Regione Sicilia) n. 3123/2007 il quale afferma che:

- il Sindaco, al quale spettano, oltre ai precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge, anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta Municipale, del Segretario e dei Dirigenti, ha facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare esperti di specifica competenza, indipendentemente dal fatto che sussista apposita struttura amministrativa-burocratica di supporto;

- la norma, a ragione del rapporto strettamente fiduciario tra il Sindaco e gli esperti, non prevede alcun obbligo per il capo dell'Amministrazione Comunale di verificare, preventivamente, la sussistenza o meno all'interno dell'organizzazione burocratica amministrativa di soggetti che posseggano i requisiti professionali per assolvere ai compiti oggetto dell'incarico esterno (del resto, la circostanza che l'incarico di esperto debba essere conferito solo per fini istituzionali, unitamente al rispetto del limite numerico, dell'importo massimo della retribuzione, dell'effettività della prestazione svolta, nonché della specifica professionalità richiesta, costituiscono limiti stringenti che evitano il trasmodare in esercizio arbitrario di una facoltà concessa all'organo politico dell'ente locale);

RILEVATO

CHE la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardia, n. 37/08);

CHE nel caso delle nomine degli esperti del sindaco nell'ordinamento degli enti locali in Sicilia non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 7, co. 6 e 6 bis, del d. lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i., le quali, invece, attengono agli incarichi esterni che possono essere conferiti dall'Amministrazione comunale. Ne discende, in virtù del principio della gerarchia delle fonti, che la disciplina del conferimento degli incarichi di esperto di cui all'art. 14 della citata l.r. 1992 va rinvenuta nella specifica normativa regionale. (Corte d'Appello Palermo - Il Sez. penale 4 dicembre 2014, n. 49211);

CHE la Corte dei Conti – Sezione Regione Sicilia – con deliberazione n. 10/2011/SS.RR./PAR ha escluso la spesa per gli esperti del Sindaco ex art. 14 L.R. 7/92 dal tetto massimo previsto dall'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, in quanto spesa finalizzata non allo svolgimento di funzioni gestionali, quanto piuttosto al supporto del Sindaco nella sua attività di indirizzo e programmazione connesse alle materie di cui assume specifica delega;

CHE tuttavia in altre pronunce successive (sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva, del 4 marzo 2013, n. 19, in conformità alle considerazioni già espresse nei propri pareri del 13 novembre 2012, n. 95, e del 13 ottobre 2011, n. 72) la Corte dei Conti ha ritenuto "che anche i compensi degli esperti del sindaco (previsti dal citato art. 14) debbono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010 convertito in legge n.

122 del 2010", ma ha comunque sottolineato che tale conclusione lascia salva ed impregiudicata la riconducibilità della disciplina sugli "esperti" allo speciale ordinamento delle autonomie locali in Sicilia;

RITENUTO quindi, opportuno, per tutto quanto sopra riportato, potersi dotare di una figura professionale che possa fornire al sottoscritto Sindaco una consulenza ad alto contenuto tecnico e specialistico volto a supportare l'indirizzo politico inteso alla razionalizzazione e riduzione dei costi derivati dalla caotica gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e precisamente svolgere l'attività di seguito indicata:

- valutazione, sin dal momento del confronto iniziale sulle varie problematiche, delle linee di azione utili ad evitare soccombenze ed eventuale definizione del contenuto degli atti amministrativi volti a perseguire detta finalità;
- promozione delle soluzioni stragiudiziali più idonee ad evitare l'instaurazione di contenziosi nella prospettiva della limitazione dei conferimenti degli incarichi a professionisti esterni;
- su richiesta avanzata dal Sindaco attività di consulenza legale, esame di atti legali riguardanti il Comune e, espressione e/o redazione di pareri legali su questioni giuridiche di rilievo, su problemi giuridici o su procedure di particolare complessità e di difficile e dubbia interpretazione anche attraverso ricerche normative e giurisprudenziali;
- impulso all'attività di precontenzioso per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale;
- attivazione di pratiche, metodi e procedure di maggiore efficienza ed efficacia per la prevenzione dell'insorgere dei contenziosi;

CONSIDERATO:

CHE l'incarico de quo, essendo specificatamente disciplinato dalla L.R. 7/1992, rientra tra gli atti sindacali aventi natura discrezionale e fiduciaria, nell'ambito dell'autonomia di scelta, d'indirizzo e di direzione dell'Ente in relazione al perseguimento degli obiettivi politici fissati nel programma elettorale e con precipuo compito di assicurare piena rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

CHE il Comune è, come sopra specificato, carente di figure professionali con elevata competenza nelle materie oggetto del presente incarico;

CHE in considerazione della delicatezza e della complessità dell'incarico stesso è imprescindibile ed essenziale che la scelta ricada su soggetti che siano anche in grado, per competenza ed esperienza, di assolvere il ruolo di impulso nei confronti della struttura burocratica in ordine alle materie oggetto del presente incarico;

DATO ATTO CHE in relazione alle attività sopra individuate, dopo ampia e attenta valutazione, ed esaminatone attentamente il curriculum vitae, il soggetto competente e titolare della professionalità e delle esperienze necessarie per lo svolgimento dell'incarico de quo può essere individuato nell'Avvocato Giuseppina Beatrice De Gaetano, nata a Milazzo il 11.09.1973, C.F. DGTGPP73P51F206A, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.;

PRESO ATTO

CHE il comma 5 dell'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 prevede che agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali;

CHE il conferimento dell'incarico di esperto in argomento ha luogo ad un costo annuo inferiore a quello derivante dall'applicazione del compenso previsto dall'art. 14 della legge regionale 26/08/1992, n. 7 in quanto viene stabilito un compenso annuo, al lordo delle ritenute fiscali, se dovute, di euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) da corrispondersi mensilmente;

CHE la superiore spesa troverà la necessaria copertura finanziaria nella missione/programma 01.01 - Piano Finanziario 01011.03.00001800 - Capitolo 1800 esercizio di esigibilità 2023 "Spese per gli Organi Istituzionali Ente – Indennità Organo Esecutivo e Consiglio Comunale" del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

CHE il conferimento dell'incarico di Esperto in argomento ha luogo secondo le modalità, condizioni e termini sulla base del disciplinare d'incarico;

DATO ATTO:

CHE l'attività si svolgerà in stretta collaborazione con lo scrivente;

CHE ai fini dell'espletamento dell'incarico l'Esperto potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;

CHE secondo l'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana gli incarichi di esperto a tempo determinato non costituiscono rapporto di pubblico impiego ma un rapporto di lavoro autonomo assimilabile al contratto d'opera professionale. La nomina dell'esperto è atto del Sindaco mediante atto formale proprio;

CHE il presente incarico, ai sensi dell'art. 14 della citata legge 7/92, non costituisce dunque rapporto di lavoro con l'Amministrazione Comunale, ma prestazione d'opera professionale, ai sensi degli artt. 2230 e ss. del codice civile;

CHE l'efficacia dell'incarico decorre dalla sottoscrizione del disciplinare d'incarico, completo di indicazione e generalità del soggetto percettore, della ragione dell'incarico, dell'ammontare da erogare, ha durata annuale con possibilità di proroga o rinnovo sino al mandato del Sindaco previo reciproco consenso;

;

VISTI:

l'art. 13 e l'art. 14 della L.R. 7/92, per come integrato dall'art. 41 della L.R. n. 26/93 e ss.mm.ii.;

l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia;

il Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

lo Statuto Comunale;

D E C R E T A

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

CONFERIRE all'Avv. Giuseppina Beatrice De Gaetano, nata a Milazzo 11.09.1973, C.F. DGTGPP73P51F206A iscritta all'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. l'incarico fiduciario di esperto del Sindaco quale figura di supporto normativo e gestionale indirizzata all'attuazione del programma di mandato con particolare riguardo alle seguenti attività:

- valutazione, sin dal momento del confronto iniziale sulle varie problematiche, delle linee di azione utili ad evitare soccombenze ed eventuale definizione del contenuto degli atti amministrativi volti a perseguire detta finalità;
- promozione delle soluzioni stragiudiziali più idonee ad evitare l'instaurazione di contenziosi nella prospettiva della limitazione dei conferimenti degli incarichi a professionisti esterni;
- su richiesta avanzata dal Sindaco attività di consulenza legale, esame di atti legali riguardanti il Comune e, espressione e/o redazione di pareri legali su questioni giuridiche di rilievo, su problemi giuridici o su procedure di particolare complessità e di difficile e dubbia interpretazione anche attraverso ricerche normative e giurisprudenziali;
- impulso all'attività di precontenzioso per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale;
- attivazione di pratiche, metodi e procedure di maggiore efficienza ed efficacia per la prevenzione dell'insorgere dei contenziosi;

ONERARE l'esperto nominato con il presente atto di predisporre al termine dell'annualità di incarico una dettagliata relazione sull'attività svolta da trasmettere al Consiglio comunale, ai sensi del comma 4 dell'art.14 della L.R n.7/92;

DARE ATTO CHE:

- nell'espletamento delle predette attività, l'Esperto si interfacerà con gli Assessori, i Dirigenti, ed i Componenti dei C.d.A. delle Società Partecipate;
- il presente incarico è a tempo determinato, ha durata annuale con possibilità di proroga o rinnovo sino al mandato del Sindaco previo reciproco consenso;
- dal conferimento del suddetto incarico scaturiscono oneri economici a carico del Bilancio Comunale, al lordo delle ritenute fiscali, pari a € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00) mensili per un totale annuale di € 15.000,00 (quindicimila/00);
- ogni attività scaturente dalla presente nomina dovrà essere svolta dal suddetto professionista previo accordo con questa Amministrazione;
- il presente provvedimento non comporta riconoscimento di rapporto di lavoro tra l'incaricato e l'Amministrazione Comunale;

DARE MANDATO al Dirigente del Servizio Gabinetto del Sindaco di porre in essere l'adozione degli atti gestionali consequenziali dal presente provvedimento ivi inclusi la firma del disciplinare d'incarico in nome e per conto di quest'Amministrazione e l'impegno della spesa complessiva sopra riportata alla missione/programma 01.01 - Piano Finanziario 01011.03.00001800 - Capitolo 1800 esercizio di esigibilità 2023 "Spese per gli Organi Istituzionali Ente – Indennità Organo Esecutivo e Consiglio Comunale" del Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;

STABILISCE

che la durata del suddetto incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare ed ha durata fino al termine del mandato del Sindaco;

DISPONE

- che copia del presente Decreto sia inviata all'Avv. Giuseppina Beatrice De Gaetano che - con la ricezione e la consecutiva stipula del disciplinare d'incarico - ne accetta formalmente l'incarico;
- che copia del provvedimento venga trasmessa alle strutture comunali interessate perché prestino al suddetto Esperto l'opportuna collaborazione;
- che il presente Decreto sia pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" unitamente alle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dagli interessati in ordine all'assenza delle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. N. 39/2013

IL SINDACO

giuseppe midili / ArubaPEC S.p.A.
(sottoscritto con firma digitale)